

BILANCIO

Costo ammortizzato per crediti e debiti commerciali

di **Fabio Landuzzi**

Si è talvolta indotti a pensare, erroneamente, che il criterio del **costo ammortizzato** rappresenti una metodologia di rilevazione in bilancio dei soli **crediti (e debiti) di natura finanziaria**, quando invece il [n. 8\) dell'articolo 2426, cod. civ.](#), prescrive che il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato per la **rilevazione in bilancio dei debiti e dei crediti, senza alcuna distinzione** circa la loro natura. Di conseguenza, come peraltro sviluppato dall'OIC 15, per i crediti, e dall'OIC 19, per i debiti, tale criterio vale tanto per i crediti/debiti originati da **transazioni commerciali**, quanto per quelli di natura finanziaria.

Questo errore può essere indotto dal fatto che nelle operazioni da cui originano **crediti e debiti commerciali** non sono quasi mai presenti “**costi di transazione**” significativi; ma, il citato [n. 8\) dell'articolo 2426, cod. civ.](#), alla menzione del criterio del costo ammortizzato aggiunge la locuzione “**tenendo conto del fattore temporale**”. Tradotta in termini più operativi, questa locuzione ci rimanda a un fenomeno di “**attualizzazione**” del credito/debito, secondo la semplice regola elementare per la quale un euro oggi vale più di un euro domani.

Quindi, anche crediti e debiti commerciali potrebbero essere toccati, *in primis*, al momento della loro **rilevazione in bilancio**, e poi, ad **ogni valutazione successiva** (si tratta infatti di partite che, come noto, hanno **scadenza superiore ai 12 mesi** al di sotto della quale vale una presunzione di non rilevanza degli effetti), dal “nuovo” criterio del costo ammortizzato. E quando si verifica questo effetto? Quando il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** (il quale, se non vi sono commissioni contrattuali rilevanti fra le parti, è spesso approssimato al **tasso nominale del contratto**) è **significativamente diverso** dal **tasso di interesse di mercato** (che corrisponde a quello che sarebbe stato applicato all'operazione se due parti indipendenti l'avessero negoziata con termini e condizioni comparabili).

Se fra questi due tassi interesse vi è una significativa differenza, quindi, i **flussi finanziari attesi** derivanti dal credito/debito **devono essere “attualizzati”** usando il tasso di interesse di mercato. E allora, è sufficiente pensare al caso di una **vendita di un bene con pagamento a rate ultrannuali senza interessi**, per cogliere come da una simile transazione commerciale si origini un credito la cui iscrizione in bilancio deve avvenire “**tenendo conto del fattore temporale**” in quanto il tasso di mercato sarà di certo significativamente superiore al **tasso zero** delle condizioni contrattuali della vendita. Il risultato di questa operazione – ossia, l'attualizzazione a un tasso di mercato qualsiasi delle attese di incasso futuro del credito (o di pagamento a rate del debito) – determinerà perciò un **valore di iscrizione del credito** (e specularmente del **debito**) **inferiore al suo valore nominale**; non solo, anche il **ricavo di vendita (costo d'acquisto** dal lato dell'acquirente e debitore) sarà **inferiore a quello contrattuale**, perché corrispondente

appunto al suo valore nominale.

L'effetto dell'attualizzazione determinerà allora una **differenza** che sarà, rispettivamente:

- per il **venditore/creditore**: un **minore ricavo di vendita**, un **onere finanziario immediato** dovuto al versamento integrale dell'Iva addebitata in fattura ma incassata in modo dilazionato dall'acquirente;
- per il **cessionario/debitore**: un **minore costo di acquisto** del bene, un **provento finanziario immediato** dovuto alla detrazione istantanea dell'Iva addebitatagli in fattura ma che sarà corrisposta in modo dilazionato al venditore.

E cosa accade **nei successivi esercizi**? Con lo stesso criterio del tasso di interesse effettivo (che, in assenza di significativi costi di transazione, corrisponde al tasso di mercato) dovranno essere **calcolati i componenti economici finanziari di competenza** dei due soggetti, cedente/creditore e cessionario/debitore dei beni. La **contropartita** della rilevazione contabile di questi proventi (per il creditore) e oneri (per il debitore) finanziario sarà rispettivamente **il credito e il debito** commerciale; corrispondentemente, ciascun soggetto rileverà in modo ordinario il **pagamento della rata** che andrà a ridurre il rispettivo credito e debito, sino alla scadenza naturale in cui il valore nominale sarà stato azzerato dai pagamenti medio tempore intervenuti.

Il risultato di tutto questo processo sarà stato perciò quello di avere **scorporato dall'operazione commerciale gli interessi impliciti**, attivi e passivi, a seconda della parte interessata, e averli quindi **diversamente imputati** al conto economico dei due soggetti sia **per competenza temporale** e sia **per natura** del componente stesso (da commerciale a finanziaria).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)